



Ministero dell'Economia e delle Finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE PER LE STRATEGIE

Prot. 2011/388/Strategie/UD

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare il comma 1, lett. f), che dispone l'adeguamento, nel rispetto dei criteri previsti dall'ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi altresì la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, recante regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, adottato ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lett. b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 22 maggio 2008, concernente l'adozione del protocollo di comunicazione da parte dei concessionari per l'esercizio dei giochi di abilità a distanza;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 maggio 2010, concernente l'adozione della versione 2.0 del protocollo di comunicazione da parte dei concessionari per l'esercizio dei giochi di abilità a distanza;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 10 gennaio 2011, recante la disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza, per il quale sono stati assolti gli obblighi comunitari ai sensi della direttiva 98/34/CE;

CONSIDERATO che gli scambi di informazioni tra il sistema di elaborazione dei concessionari ed il sistema centralizzato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione ed il controllo di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, devono avvenire secondo protocolli di comunicazione che definiscono la tipologia di dati trasmessi, la struttura dei messaggi ed i livelli di trasporto utilizzati per la comunicazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) del predetto decreto del 10 gennaio 2011, è

necessario adeguare i protocolli di comunicazione che definiscono le modalità di colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTA la proposta tecnica del *partner* tecnologico SOGEI, gestore del sistema informatico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

ADOTTA

il seguente provvedimento

Articolo 1

Protocollo di comunicazione

1. È approvata la versione 2.1 del protocollo di comunicazione riportato nell'allegato A al presente decreto.

Articolo 2

Modalità di connessione

1. Per la connessione con il sistema informatico di convalida dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il protocollo di comunicazione di cui all'articolo 1 è utilizzato da:
 - a) soggetti abilitati alla fornitura del servizio di connettività, ai sensi del capitolato tecnico allegato alla convenzione di concessione per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - b) concessionari per l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che dispongono del diritto di attivazione della rete di gioco sportivo a distanza o del diritto di attivazione della rete di gioco ippico a distanza;
 - c) ogni altro concessionario abilitato all'esercizio e alla raccolta a distanza dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11 della Legge 7 luglio 2009, n. 88, ai sensi dell'articolo 24, comma 13 della medesima legge.

Roma, 3 febbraio 2011

Antonio Tagliaferri